

ALKE VIAGGI, proprietaria del marchio commerciale Luxury Experience in collaborazione con Mondial Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione, a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso la sede di ALKE VIAGGI.

Le condizioni delle garanzie sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo, che sarà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

DEFINIZIONI (valide per tutte le garanzie)

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

BAGAGLIO: l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio per il fabbisogno personale.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

EUROPA: i paesi dell'Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.

FAMILIARE: il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii e nipoti (fino al 3° grado di parentela) dell'Assicurato.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

GARANZIA: assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Mondial Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato.

GUASTO: ogni evento imprevisto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante.

INCIDENTE: l'evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l'immobilizzazione immediata ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o per il veicolo.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatate, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione del proprio stato di salute constatata da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.

MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.

PRESTAZIONE: assistenza da erogarsi in natura, e cioè con l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Mondial Assistance tramite la Centrale Operativa.

RESIDENZA: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE

NORMATIVA COMUNE

1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

1.1 per "Annullamento viaggio"

- per residenti/domiciliati in Italia;
- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino al fruito del primo servizio contrattualmente previsto;

1.2 per "Ritardo Aereo"

- dall'ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator al viaggiatore/Assicurato fino alla partenza del volo;

1.3 per "Interruzione del viaggio" - "Assistenza alla persona"

- "Assistenza legale in viaggio"
- "Bagaglio"
- "Assicurazione per i parenti non viaggianti"
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia: dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto, con un massimo di 60 giorni;
- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per Assicurati residenti all'estero: dalla data del loro arrivo in Italia e per tutto il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;

1.4 per assistenza al veicolo "Rischio IN ITINERE"

- dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina al rientro alla residenza ma, comunque, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data di termine del viaggio;
- se il veicolo utilizzato dall'Assicurato è immatricolato in Italia da non più di 10 anni;

1.5 per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari;

1.6 per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

1.7 fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nel capitolo "GARANZIE".

2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

4. IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per esso deve dare avviso a Mondial Assistance Italia S.p.A. secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); mettere a disposizione di Mondial Assistance Italia S.p.A. tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 Oggetto

Mondial Assistance indennizza l'Assicurato, tutti i suoi Familiari e "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica) ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo familiare;
- in caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, o di un suo familiare;
- malattia, infortunio o decesso del socio/controllore della Ditta o studio associato dell'Assicurato, o del suo diretto superiore;
- impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità, a titolo esemplificativo e non limitativo) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscono i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
- impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza; sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
- intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio;
- convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
- furto dei documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.

Si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico.

1.2 SCOPERTO

1.2.1 Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- senza deduzione di alcuno scoperto, per rinunce a seguito di malattia con ricovero ospedaliero o decesso;
- con la deduzione dello scoperto del 20% con un minimo in ogni caso di € 25,00 per persona, per tutte le altre causali previste.

1.3 ESCLUSIONI

Mondial Assistance non rimborsa la penale relativa ad annullamenti causati da: dolo o colpa grave dell'Assicurato; infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente art. 1.1 - Oggetto), come pure malattie croniche, malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni, suicidio o tentativo di suicidio; stato di gravidanza; patologie inerenti lo stato di gravidanza, a meno che questa non sia stata accertata dopo la prenotazione del viaggio; motivi professionali, salvo quanto disposto al comma "d" del precedente art. 1.1 - Oggetto; scioperi, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, sabotaggio, terrorismo, guerre o insurrezioni, negazione di visti consolari, incompatibilità con vaccinazioni.

1.4 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 1.1 - Oggetto, Mondial Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 Cod. Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;
- qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;
- Mondial Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;
- In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Mondial Assistance di effettuare un controllo medico.

1.5 IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve dare avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'annullamento, fornendo:

- dati anagrafici e recapito;
- copia del certificato assicurativo;
- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; anche successivamente
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia;

- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Tour Operator, in copia;
- documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

2. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

2.1 Oggetto

In caso di:

- rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa come previsto dalla prestazione "Assistenza in viaggio - Trasporto sanitario"; oppure
- rientro anticipato a causa del decesso di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come previsto dalla prestazione "Assistenza in viaggio - Rientro anticipato".

Mondial Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro al domicilio, con le seguenti modalità:

- per il caso previsto al punto "a" il rimborso viene riconosciuto all'Assicurato malato od infortunato ed all'eventuale compagno di viaggio, se il rientro è contestuale ed è organizzato ed effettuato a carico della Centrale Operativa;
 - per il caso previsto al punto "b", il rimborso viene riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente;
 - il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (in caso di tours l'intero servizio, con esclusione dei voli di andata e ritorno).
- Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il viaggio di ritorno e quello originariamente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

2.2 IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano entro 5 giorni dal rientro fornendo dati anagrafici, copia del certificato assicurativo ed allegando, inoltre:

- documentazione attestante la ragione del rientro anticipato
- fatture/ricevute delle spese eventualmente sostenute, in originale.

3. RITARDO AEREO

3.1 Oggetto

In caso di ritardo del volo aereo, sia di andata che di ritorno, calcolato sulla base dell'ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore/Assicurato, dovuto a qualsiasi motivo, imputabile sia alla Compagnia Aerea, sia al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente o altro, Mondial Assistance fornirà le seguenti garanzie:

- indennizzo per Ritardata Partenza: indennizzo all'Assicurato di € 75,00 per le prime 8 ore complete di ritardo documentato del volo di andata o di ritorno; oppure, in alternativa
- rimborso del viaggio per Ritardata Partenza superiore a 16 ore: rimborso all'Assicurato del 50% del costo totale del viaggio (al netto della quota di iscrizione), qualora egli decida di non partecipare al viaggio per un ritardo documentato del volo di andata di almeno 16 ore.

La copertura si estende a tutte le tratte in congiunzione, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata o di ritorno.

3.2 IN CASO DI SINISTRO

A seguito dell'evento, l'Assicurato deve dare avviso scritto a

Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano entro 10 giorni dal rientro specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito, fornendo:

- copia del certificato assicurativo;
- comunicazione ufficiale della convocazione attestante l'orario schedato di partenza del volo ricevuto dal Tour Operator prima del viaggio.

Il Tour Operator, per conto dell'Assicurato, dovrà produrre certificazione scritta rilasciata dal Vettore Aereo attestante la causa e l'effettivo ritardo rispetto all'operativo volo schedato.

4. ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE DI CURA (riassunto delle prestazioni)

4.1 Oggetto

4.1.1 Assistenza in viaggio

- consulenza medica telefonica
- invio di un medico in caso di urgenza (solo Italia)
- segnalazione di un medico specialista all'estero
- Trasporto sanitario
 - Trasporto in ambulanza
 - Rientro sanitario
 - Esclusioni: le infermità o lesioni curabili in loco o nel corso del viaggio

le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno; gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentativo di suicidio; le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali; tutti i casi previsti dall'art. 4.2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI e successivi capoversi;

- rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati
- spese di soccorso, salvataggio e recupero
- rientro accompagnato di minori
- invio medicinali urgenti (solo estero)
- invio di messaggi urgenti
- interprete a disposizione (solo estero)
- traduzione della cartella clinica (solo estero)
- spese di viaggio di un familiare
- spese di prolungamento soggiorno
- rientro al domicilio dell'Assicurato convalescente
- rientro della salma
- rientro anticipato
- anticipo spese di prima necessità (solo estero)
- protezione documenti (solo estero)
- rimborso spese telefoniche (solo estero)

4.1.2 Spese di cura

PRESTAZIONE

- a) Oggetto Mondial Assistance, previa autorizzazione della propria Centrale Operativa, provvede:
- al rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o per l'acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
 - al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia od infortunio. Nei casi in cui Mondial Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato

DESTINAZIONI

Italia	fino a € 1.000
Europa/Mediterraneo	fino a € 10.000
Mondo	fino a € 10.000

- b) Limitazioni
b.1 Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo assicurato;

DESTINAZIONI

Italia	max € 250 al giorno
Europa/Mediterraneo	max € 250 al giorno
Mondo	max € 250 al giorno

- b) 2 Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 50 a carico dell'Assicurato;
- c) Esclusioni

- Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
- dolo o colpa grave dell'Assicurato;
 - delitti dolosi tentati o compiuti dall'Assicurato, suicidio o tentato suicidio;
 - viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
 - malattie neuropsichiatriche, forme maniacali e forme depressive; stati paranoidi; schizofrenia;
 - alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immuno-deficienza acquisita (AIDS);
 - interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
 - visite di controllo effettuate successivamente al rientro al domicilio a seguito di malattie insorte nel corso del viaggio;
 - cure ortodontiche e di parodontopatie di protesi dentarie;
 - cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
 - acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, di apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; tutti i casi previsti dall'art. 4.2 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI e successivi capoversi. (ved. certificato assicurativo)

4.3 IN CASO DI SINISTRO

4.3.1 Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- dati anagrafici e recapito temporaneo;
- numero del certificato assicurativo;
- tipo di intervento richiesto;
- dati dell'Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

4.3.2 Per richieste di rimborso spese mediche direttamente sostenute l'Assicurato deve darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- dati anagrafici e recapito;
- copia del certificato assicurativo;
- circostanze dell'evento;
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento, in originale;
- spese effettivamente sostenute, in originale.

5. RISCHIO Assistenza al veicolo "IN ITINERE"

5.1 Oggetto

In caso di guasto od incidente all'auto od alla moto (di seguito definite "veicolo") utilizzato per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o del soggiorno, Mondial

Assistance provvede, tramite la Centrale Operativa, ad organizzare ed erogare, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- traino del veicolo dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata. Mondial Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto fino ad un importo di € 130,00;
- invio di un taxi, a seguito del traino del veicolo effettuato da Mondial Assistance, per permettere all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. Mondial Assistance rimborso all'Assicurato fino ad un importo di € 200,00;
- inoltre, se il veicolo utilizzato è di proprietà dell'Assicurato:
 - rimborso delle spese di custodia del veicolo fino al rientro dell'Assicurato e fino all'importo massimo di € 100,00.

5.2 IN CASO DI SINISTRO

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- numero del certificato assicurativo;
- dati anagrafici;
- dati identificativi del veicolo;
- tipo di intervento richiesto;
- luogo del fermo tecnico o dell'incidente e recapito temporaneo.

6. ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO

6.1 Reperimento di un legale

Mondial Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, e tiene a proprio carico le relative spese fino a € 500 per periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

6.2 ANTICIPO CAUZIONE

Mondial Assistance costituisce, fino a € 3.000 per periodo assicurativo, in nome e per conto dell'Assicurato stesso e per i soli fatti di natura colposa:

- la cauzione penale pretesa per consentire la liberazione;
- l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. Mondial Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa;

IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo:

- dati anagrafici e recapiti;
- numero del certificato assicurativo;
- circostanze dell'evento.

7. BAGAGLIO (riassunto delle prestazioni)

Oggetto

Mondial Assistance indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte del Vettore del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.

Disposizioni comuni

L'indennizzo verrà corrisposto:

- per persona e per periodo assicurativo, nel limite del capitale assicurato di € 500,00 per i viaggi in Italia e di € 1.000,00 per i viaggi all'estero. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e pertanto Mondial Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 Cod. Civ. considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
- in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del

verificarsi del sinistro.

- L'indennità non può eccedere l'ammontare del danno subito, nè prendere in conto i danni indiretti;
- successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno;
- in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère 30 - 20131 Milano entro 5 giorni dal rientro fornendo dati anagrafici, copia del certificato assicurativo ed allegando, inoltre:

- in caso di furto, rapina, scippo
 - denuncia, in originale, presentata entro 48 ore dall'evento, alla competente Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;
 - copia del reclamo inviato al soggetto a cui è stato affidato il bagaglio;
- in caso di mancata riconsegna da parte del Vettore o manomissione del contenuto
 - rapporto di irregolarità bagaglio, in copia;
 - biglietto aereo, in copia;
 - risposta del Vettore attestante la manomissione o il mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
 - elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il valore;
- in caso di distruzione totale o parziale
 - constatazione scritta del danno da parte di una autorità competente o responsabile o in loro mancanza di un testimone. Qualora la distruzione si stia causata da Vettore la constatazione deve essere effettuata dal personale preposto;
 - in caso di danneggiamento da parte del Vettore, importo da quest'ultimo riconosciuto a titolo di rimborso.

8. GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI

(riassunto delle prestazioni)

GARANZIE PER LA PERSONA

Prestazioni valide, in Italia, per massimo di due persone (genitori, coniugi o figli) anche non conviventi.

- Consulenza sanitaria
- Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate
- Invio di un medico o di un'ambulanza al domicilio
- Trasferimento ad un centro di alta specializzazione.

GARANZIE PER L'ABITAZIONE

Prestazioni valide, in Italia, per una sola abitazione e per un solo intervento

- Invio di un elettricista per interventi urgenti
- Invio di un fabbro per interventi urgenti
- Invio di un idraulico per interventi urgenti
- Spese di albergo
- Guardia giurata per sorveglianza locale.

IN CASO DI SINISTRO

In caso di necessità, i familiari dell'Assicurato possono contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, indicando con precisione:

- il tipo di assistenza richiesto;
- nome e cognome dell'Assicurato che necessita di assistenza;
- numero del certificato assicurativo;
- indirizzo e luogo da cui si chiama;
- eventuale recapito telefonico;

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo.

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO

Ciascun Cliente/Viaggiatore all'atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente Tabella Premi:

TABELLA PREMI INDIVIDUALI DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL VIAGGIO		
Costo del viaggio	Premio	(di cui imposte)
Bambini fino a 24 mesi (non soggetti al pagamento di alcuna quota di viaggio)	€ 6,50	€ 0,92
Fino a € 500,00	€ 11,00	€ 1,56
Fino a € 1.500,00	€ 33,00	€ 4,70
Fino a € 3.000,00	€ 66,00	€ 9,41
Fino a € 4.000,00	€ 88,00	€ 12,55
Fino a € 5.000,00	€ 110,00	€ 15,67
Fino a € 6.000,00	€ 132,00	€ 18,81
Oltre a € 6.000,00	€ 132,00 + 3% sull'eccedenza	

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Servizio Liquidazione Danni - Via Ampère, 30 - 20131 Milano

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Mondial Assistance Italia S.p.A.

Ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997, Vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Qualità - Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Italia) - Fax +39 02 26 624 008 - e-mail: quality@mondial-assistance.it.